



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 04-02-2025  
IL DIRIGENTE

## Relazione al Progetto di Legge "Bilancio Partecipativo"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Illustri colleghi Consiglieri,

Il presente progetto di Legge disciplina l'istituzione e la gestione del Bilancio Partecipativo, uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla destinazione di risorse pubbliche. La finalità principale di questa proposta è quella di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali pubblici, attraverso il coinvolgimento diretto nella scelta e nell'approvazione dei progetti da finanziare con una parte del bilancio pubblico.

### Finalità e Obiettivi

L'articolo 1 stabilisce che il Bilancio Partecipativo mira a coinvolgere i cittadini, valorizzando le conoscenze dirette delle necessità e dei bisogni dei vari territori. L'obiettivo è affidare ai cittadini stessi la scelta della destinazione di una quota delle risorse pubbliche, sostenendo l'attività associativa e la partecipazione democratica a livello locale.

### Fasi del Processo

Il funzionamento del Bilancio Partecipativo è articolato in diverse fasi operative (art.2), che includono l'emissione dell'avviso pubblico, la presentazione dei progetti, la valutazione tecnica, la votazione e l'esecuzione del progetto vincitore. Tali fasi sono strutturate per garantire la trasparenza e la corretta gestione di ogni progetto.

### Dettagli sull'Avviso Pubblico

L'articolo 3 definisce che l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti deve essere emanato con cadenza biennale. L'avviso fornirà tutte le informazioni utili alla partecipazione, come lo stanziamento disponibile, le scadenze, le modalità di presentazione e votazione, nonché i criteri di valutazione tecnica. Questi requisiti garantiranno che tutti i partecipanti possano operare in modo chiaro e trasparente.

### Requisiti per i Progetti

L'articolo 4 stabilisce che i progetti presentati devono rispondere a determinati criteri di interesse pubblico, fattibilità tecnica e compatibilità con il budget disponibile. Possono partecipare alla presentazione dei progetti associazioni senza scopo di lucro, gruppi informali di cittadini, associazioni di categoria e sindacali, nonché gruppi di studenti, promuovendo la partecipazione attiva di diverse categorie sociali e professionali.

### Valutazione dei Progetti

L'articolo 5 introduce una Commissione di valutazione tecnica che ha il compito di esaminare i progetti e verificarne la fattibilità, la conformità alle normative urbanistiche e il rispetto degli standard di decoro pubblico. In caso di necessità, i progetti possono essere modificati attraverso il confronto tra la Commissione e i proponenti, assicurando così un miglioramento continuo delle proposte.



### **Ruolo delle Giunte di Castello**

L'articolo 6 stabilisce che, una volta che i progetti sono stati valutati e dichiarati idonei, siano inviati alle Giunte di Castello competenti, che esprimeranno un parere vincolante. Questo processo garantisce che i progetti siano anche coerenti con le esigenze e le priorità delle singole comunità locali.

### **Fase di votazione**

La fase di votazione (art. 7) è un elemento centrale del Bilancio Partecipativo. I progetti selezionati saranno sottoposti a una votazione popolare, con diritto di voto esteso a tutti i residenti di età superiore ai 16 anni, compresi gli studenti iscritti all'Università degli Studi e domiciliati nella Repubblica. L'uso della votazione telematica è pensato per facilitare la partecipazione di un ampio numero di cittadini.

### **Proclamazione del Vincitore e Realizzazione**

L'articolo 8 definisce le modalità di proclamazione del progetto vincitore, che sarà scelto in base al numero di voti ricevuti. In caso di pareggio, è previsto un ballottaggio per determinare il vincitore finale. Qualora il progetto vincitore consenta ulteriori finanziamenti, questi verranno utilizzati per progetti in ordine di preferenza. La realizzazione del progetto deve iniziare entro 180 giorni dalla proclamazione.

### **Trasparenza e Rendicontazione**

L'articolo 9 enfatizza l'importanza della trasparenza, stabilendo che l'Amministrazione pubblicherà aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle decisioni prese in ogni fase del processo, permettendo così una verifica pubblica costante.

### **Copertura Finanziaria**

L'articolo 10 prevede che il Bilancio Partecipativo sia finanziato attraverso un contributo pubblico pari allo 0,15% delle entrate tributarie, oltre a una quota derivante dalle confische giudiziarie. Viene anche introdotta la possibilità per i contribuenti di destinare il 3xmille delle loro imposte al Fondo per il Bilancio Partecipativo, incentivando così la partecipazione finanziaria e l'impegno civile. A titolo esemplificativo lo 0,15% delle entrate tributarie al netto del rimborso sulla monofase a previsionale 2023, sarebbe equivalso ad € 500.000 mentre il 10% delle somme incamerate dall'Ecc.ma Camera a titolo di confisca a consuntivo 2022 sarebbero stati circa €900.000.

### **Entrata in Vigore**

Infine, l'articolo 11 stabilisce che la legge entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione.

### **Conclusione**

Il progetto di legge sul Bilancio Partecipativo rappresenta una significativa innovazione nel panorama della gestione pubblica e della partecipazione civica. Favorisce il coinvolgimento diretto dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza civica e una gestione più trasparente e inclusiva delle risorse pubbliche. L'introduzione di fasi chiare e di un sistema di valutazione tecnico-amministrativo assicura che i progetti selezionati siano di qualità e rispondenti alle reali necessità delle comunità.

In Fede  
Per il Gruppo RETE  
Emanuele Santi